DIFESA

SU

LA VALIDITÀ DI UN MATRIMONIO

DI

GASPARE ANTONIO LAROSA

CALATAGIRONE
Tipografia Montalto.
1845.

Chi campa si ritrova a cose strane
(E niuno sà com' ella ha da finire)
Cant. 3. del Ricciardetto.

AL

SAC. SALVATORE ALBA

CANONICO DE LA CATTEDRALE

NELLE TEOLOGICHE

E

CANONICHE DISCIPLINE

PERITISSIMO

PER VIRTU' DI CUORE E DI MENTE

ILLUSTRE

GASPARE ANTONIO LA ROSA

QUESTO LAVORO

INTITOLA

Quod Deus conjunxit homo non separet.
S. Matt. cap. 19.

Saint Paul vint porter à l' Occident la nouvelle doctrine, dans le temps où le flaibles barrières d' Auguste avaientètè emportèes par le torrent de tous les vices, et où Senèque cherchait en vain à le conjurer par la philosophie. Frapper du meme coup l' adultère qui provoque le divorce, et le divorce qui provoque l' adultère, les atteindre à la fois en mettant le lien conjugal au-dessus des caprices de l' homme telle fut la pensèe sublime de la predication èvangèlique; et, chose incroyable! à peine cette morale austère fut-elle annoncèe, qui elle vit s' ouvrir des àmes que la philosophie n' avait pu convaincre, et trouva des courages ardents pur la mettre en pratique. *Troplong* Influence du Christianisme pag. 76.

MONSIGNOR VESCOVO

Se attentare a la perpetuità del matrimonio, è *progresso*, noi questo e i Proseliti suoi compiangiam davvero, e deridiamo insieme, per-

chè tutto un ordine di cose scompigliar vogliono, anzicchè miglior luce spandervi sopra. Nompertanto ci reputiamo fortunati potere scrivere su la validità di un matrimonio malauguratamente impugnato come manchevol di consenso, laddove libero e volenteroso si prestava.

STORIA

Il cinque Luglio del 1834, era il giorno della celebrazione di liete nozze tra D. G. A. e D. M. G. da T. E il 5. Luglio del 1844 era il giorno, che la G. sfidava il marito dopo dieci anni di maritale unione, perchè sciolta venisse la medesima dalla Corte, a causa della violenza, che se le usò onde determinarla; senzacchè ricordata siasi ella tre figli aver fecondato il suo

talamo; senzacchè amor di Madre l' avesse richiamata a quei pegni sì cari, che carezze di ineffabile piacere si ebbero da lei lorchè un traviamento ancora la teneva lontana d' altri obbietti. Deplorabile fralezza umana!

Per la G. volgeva il sesto lustro quando il consenso addimostrava per unirsi moglie ad A. dunque era libera, e arbitra di se medesima, senza soggezione di Padre, e di Madre, che morte le avea tolti, poteva determinarsi a suo grado senzacchè alcuno vittima di violenza, o di timore renderla avesse potuto.

Lo sposo era di lei minore di anni sei, ed egli visse due mesi colla sua fidanzata sotto un tetto medesimo, di che soddisfatta ella diceasi. Dunque la violenza non partiva da costui, che anzi meritavasi quelle attenzioni, le quali da simpatia più presti che nò si destano, simpatia, ch' è molla al consenso, attenzioni, che sono i segni della manifestazione del consentimento istesso.

Un fratello vivea unico colla G, e di lei minore. Che timore incuter le potea forte cosi da spaventarla d' imminente pericolo, se dessa il soverchiava in anni? Ma il fratello aveva interesse opposto al matrimonio, perchè libera rimanendo la Sorella, di pingue patrimonio almeno fosse rimasto erede, molto più che se varcava altro anno la Sorella, forse matrimonio pella età

contrarre non poteva, dunque inverosimile anche per questo.

Ma il fratello teneva sù di lei un imperio-Bene: fino al 1831. visse il Padre; ella avea 26. anni; come acquistava questo chimerico imperio il fratello, e com' ella vi si assoggettiva? E' fole! Del resto dic' Essa nulla sapere de' suoi interessi ereditarii, ma dimenticò aver fattasi col fratello, e colla Sorella D. O. la divisione di essi beni cogli atti in Notar B. del 30. Agosto 1832. e 10. Ottobre 1833? Dunque conosceva suoi interessi, e se li amministrava; d' onde partiva l' imperio del fratello?

Vi era una Zia, che insieme a lei abitava: ma ripeteva quella gli alimenti per vitalizio dalla Nipote, e poi donna, quindi incapace ad intimorir di cotal timore da far impressione su di un' animo forte. Dunque inverosomiglianza anche da questo canto.

Ma ritorniamo da capo: la Zia da quando in qua poteva adoprar quelle sevizie? Da fanciulla seppe ubbidire la G. al Padre, da adulta conobbe lo rispetto della Zia, ed allora questo difficilmente a 5. lustri giganteggiavala! E se la Zia fu *tiranna*, perchè correre a lei semprecchè disgusti si ebbe col marito? E per altro la Zia era povera, e coll' atto citato del 30. Agosto 1832. le costituirono Fratello e Sorella

G. un vitalizio; dunque la Zia dipendeva dalla Nipote!

Lieta si addimandava la G. di quelle nozze pria che seguissero. Or chi è colui che sappia dissimular cosiffattamente quel che gli cruccia l' animo? Chi è quell' uomo addolorato, che fingasi contento nel suo dolore, e nel dolore medesimo gioisca?

Ma proseguiamo la storia dei fatti, e se alcuna volta v' intrometteremo delle osservazioni, ci si perdoni lo istinto, di voler fare, che i Giudici fin dai fatti sentano le ragioni di dritto!

La G. recavasi avanti il Notajo N. C. il 20 Maggio del 1834, e stipulava la costituzione di sua dote per lo matrimonio contratto con A.

Poscia recavasi avanti lo Uffiziale dello S. C, ed emise la solenne promessa, e un consenso libero. Nè avanti quel funzionario violenza potea avvenire

Dov' era allora

A fronte il precipizio a tergo i lupi?

Un cenno solo di dissenso a quell' Uffiziale, ed Egli diffesa l' avrebbe, e tolta da quel pericolo.

Si porta all' Altare, e se ne allietano gli Spettatori perchè giojosa Ella era; esprime con tutta pacatezza il *sì* ch' eterna il nodo; e quindi a goder le danze si dà con la effusione del contento: di che mille, e mille furono testimonj.

Scorrono sei anni da quell' ora, e niun sinistro turbò il sereno di tal congiungimento; che anzi allegrati furono gli Sposi di tre figli, i quali a bamboleggiare, a trastullare, a carezzare erano intesi con quella dolcezza, che in cuor di genitore sorge a far più bello il maritale nodo. Ma la gelosia spingesi da' due lati, quasi invidiando tale tranquillezza, e la pace tra i Conjugi A, e G. sen fugge.

Quindi sotto il 28. Dicembre 1840. essi Sposi priegano il T. di C. accordar loro la separazione di beni, e di persona. Ma narrano al T, che contrassero matrimonio per il quale » *han tratto* = son parole delle dimanda = *per l' elasso di anni sei lieti giorni in seno della pace, e della concordia maritale; ma nel mese di Settembre ultimo ebbero luogo tra i medesimi diversi disordini, e disturbi, per cui la Signora G. con sua memoria ricorse al T, perchè separata fosse di beni, e persona.*

IL T. pronunciò la separazione *quoad thorum*, lasciò la dote che fosse amministrata dal marito. Questa fù la deliberazione del 15. Gennaro 1841.

Troviamo del pari il ritratto della felicità dei Conjugi A, e G. nell' atto ricevuto da N. B. da T, in cui fù stipulata da loro la separazione di beni, e persona. Eccone i termini.

I quali hanno esposto; che dietro anni sei

dal di loro seguito matrimonio hanno tratto lieti giorni in seno alla pace, e della Concordia maritale, fecondato da prole; ma ec.

Si smentiscano atti siffattamente autentici! Questa confessione non esclude ogni ombra di violenza, non è dessa libera; non è data dopo che il fratello è morto? Questa confessione non ismentisce ancora l' asserzione esser tiranna la Zia? Dessa era libera, e in questi atti dichiarò la felicità di suo matrimonio per sei anni; dunque spontanea la coabitazione col marito, dunque con affetto maritale seguì tra loro il congiungimento!

E perchè isceglierе la via della separazione personale dinnanti il T, quando un colpo decisivo potea tentare collo scioglimento del matrimonio? Dunque in lei la coscienza era di un consenso perfetto! Diciamolo pure.

Amabili follie, scherzi canori!

Nè questo è tutto: La G. quanto amici non iscongiurò perchè al marito la riconducessero? Quando nel 1841. trovavansi gli Sposi in C, ma divisi, intesi ad ottenere la separazione, lo I. Bne R. impiegò tutta la efficacia a conciliarli, e avanti il C. B. alla fin fine gli riuscì. Laonde quindici giorni ivi vissero insieme, dormirono un medesimo letto, ed applauditi vennero per aver vinta l' ostinatezza.

Ritornarono alla patria, ma comecchè quivi

la cagione della discordia niente aveva dimesso di sua ferità; vibrò altri colpi, e vincitrice disunì quei Conjugi.

E qui si ponga mente ad un fatto interessante = La G. ingelosita di una donna da servizj, che in sua casa avea il marito, tuttocchè da questo divisa, aguzza lo ingegno onde aver accesso in sua casa, e dall' abitazione del Sac. D. E. L. passa nel terrazzo di quella del marito assente, fà crollare la porta, e quindi trovata quella donna segno alla sua vendetta, la malmena, e la lascia pesta al suolo. Un fatto tale menò tanto strepito, che angolo del Paese non vi ha, che lo ignori. Esclamava la moglie = *non poter soffrire il rammarico di vedersi lontano il marito per un' altra donna a lei preferita.*

Signora e perchè vi date tanta pena di un uomo, che odiate, che mai ottenne il vostro cuore per libero assentimento, ma per violenza? Signora non vi tradite di voi stessa!

Non erano scorsi quattro mesi, quando la dimanda di scioglimento si lanciava, che la G. interponea il S. di T, il T. C. la G. R, il R. B. di S. F. di A, perchè la conciliassero una volta al marito! Non erano scorsi, che pochi mesi pria di tale domanda chè il marito per tre giorni in un casino da villa trasse compagnia con lei per voler dei suoi parenti! Tutti questi fatti escludono il Consenso libero?

E quei voti a nostra Donna perchè faccia ritornare a lei il marito che provano ? Sì ella ha fatto publici voti per ottenere tanta grazia!

Abbiamo svolto la storia dei fatti, e con essi non si sbandisce la violenza, e non è ridicola la dimanda di scioglimento; e non possiamo dire con Orazio.

Spectatum admissi, risum teneatis amici?

Ma la dimanda, o libello - è inamissibile per due mottivi - Eccoli

1. Perchè pria di spingerla non adempivasi alla condizione richiesta dalla legge.

2. Perchè l' azione è estinta per maniera particolare. — Corriamo lo arringo!

ARTICOLO I.

Mancha la condizione di legge.

La legge esige qualche volta, che prima di entrare nell' esercizio di un azione l' attore adempia alcune condizioni, e se egli non lo fà allora rende inammissibile la sua dimanda. Principio conosciutissimo è questo, ed ogni dimostrazione riuscirebbe vana. Ed applicandolo alla specie con sicurezza possiamo dire la G. aver tralasciata la miglior via dalla legge tracciatale nel Decreto del 1808, cioè prima d' intimare il libello dover ricorrere al Rè; informarlo dei fatti, e pendere dal suo cenno per quanto equo giudicasse sul caso dello scioglimento del nodo conjugale, e piacessegli rescrivere sul me-

desimo. Condizione indispensabile è questa, e senza lo adempimento di essa non può riceversi dalla Corte il libello. Diffatti il Canonico Dichiara nelle sue *adnotationes ad rem Canonicam, e siculo jure* = si esprime così = *Alterum illud, quo ab eodem Rege anno* 1808. *inhibitae fuerunt Ecclesiasticae Curiae pro nullitate Matrimonii libello excipere in casibus extraordinariis, et praecise ubi ex matrimonio soboles procreata sit, nisi prius Regia Majestas informetur, et quod aequissimum judicaverit scripto edixerit* (1)

Or qui si leverà la voce dell' Attrice, e forse rimandar ella intende a nostra memoria l' articolo 20 del Concordato del 1818 concepito in questi sensi = *Gli Arcivescovi, ed i Vescovi saranno affatto liberi nell' esercizio del loro pastorale Ministero secondo i sacri Canoni. Riconosceranno nel loro foro le cause Ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il Canone* 12 *sess.* 24. *del Sacro Concilio Tridentino spettano ai Giudici Ecclesiastici, e porteranno sù di essi sentenza.*

Quindi si conchiuderà esser abrogato dello intutto tale Decreto.

Noi per nulla rimossi dalla disposizione del Concordato abbiamo delle valide ragioni a so-

(1) *Dichiara pag.* 99

stenere, che il Decreto non urta con questo; e l' uno, e l' altro sussistono bene senza *incompatibilità*.

§ 1.

IL Matrimonio non è cosa importante solo per li due Conjugi, ma per la società intera, alla quale stà a cuore la sua stabilità (1)

Comecchè adunque tutto uno stato è inteso alla tenacità del nodo, così il Sovrano, Capo di esso, bene a ragione vuole pria di tutto, che si ricorra a lui, onde provvedere con la sua saggezza non meno pei due Conjugi, che per il corpo sociale. Egli, che tutto sà in riguardo ai suoi sudditi può impedire, che una passione recalcitrante, una vendetta vergognosa, una freddezza vicendevole degli Sposi, dian luogo a sciòrre un nodo Santo, per lo cui mezzo la società si regge, e chè Ei deve conservare con quella forza, che il potere, e la ragione gli attribuiscono. Così operando non infrange veruna legge, ne libertà toglie alle Corti di giudicare; conciosiacchè Ei col Decreto citato non toglie facoltà a decidere, non immuta le disposizioni canoniche, non pone la sua volontà invece di quella delle Curie, ciò che potrebbe dirsi toglier loro la libertà; ma solo impone ai suoi sudditi quello che crede buono, e conve-

(1) *Maleville vol. 1. p. 229.*

veniente agli stessi; laonde dessi non possono negarsi allo adempimento.

Ma il Concordato avvenne dopo il Decreto, perchè non riserbarsi quella facoltà?= Era inutile; perocchè quello accomodava un trattato relativo alla Chiesa, questo disponeva una condizione relativa allo stato di cui Egli è Capo Supremo. E poi la ragione ch' emanar fece il Decreto esiste anche dopo il Concordato, cioè frenar i giudizj scandalosi, mettere opra a riconciliare due Conjugi, voler conoscere quali essi siano, onde di lor condotta saper la storia per desumerne la giustizia, o il capriccio della dimanda, e quindi rescrivere il convenevole alla faccenda.

Per un Rè il Matrimonio dei suoi sudditi, e la morale di essi non dev' esser indifferente, anzi come cosa più santa da custodirsi gelosamente; pensiero elegantemente scritto da Beccaria (2) » *Si è parlato, dic' Egli, della rarità delle nozze; ma quali saranno i mezzi per essere incoraggite? Onde prenderà il legislatore il sacro fuoco, col quale si accendano in tutte le famiglie le faci nuziali? Rispondo; la mano, che solleverà l' industria, e che darà il moto alle arti, e alle fatiche, la stessa saggia mane distribuirà sopra d' un gran numero di perso-*

(2) *Beccaria Elem. di Econom. publ. p.* 3.

ne i mezzi di sussistenza, quella sarà, che i nodi maritali moltiplicando fra le occupazioni utili, e proficue, sottrarrà dall' inerzia, e dall' Opinione gli alimenti usurpati dalla infeconda dissolutezza = Oltre di ciò è necessario, che questo stato perpetuatore del genere umano sia fra le condizioni della vita sopra ogni altro onorato.

E Filangieri un quadro più interessante ne offre del Matrimonio, e del rispetto dovutogli dai Governi (1) *Presso tutte le nazioni - sono sue parole - in tutte l' età in ogni specie di governo i legislatori han veduto nella moltiplicità degli uomini un bisogno di prima necessità» Ecco perchè la popolazione ha richiamata la loro prima cura »*

E più sotto parlando delle leggi di Roma pel conjugio; e di Numa =, *Io lo veggo andare di continuo in cerca di mezzi per eccitare i figli ad otttenere dai padri il permesso d' ammogliarsi, e per allontanarli dai sediziosi piaceri, che rendono insoportabile il matrimonio a coloro, che hanno perduto il gusto ai piaceri della innncenza»*

Se dunque così sollecito veggiamo il legislatore favoreggiare il matrimonio, vogliamo negargli il potere d' imporre ai suoi sudditi per-

(1) *Filangieri vol. 2. pag. 5.*

chè pria d' intentarne la nullità ne lo rendano informato?

Se deve protegger le nozze, è un temerario pensiero il non voler, che senta ciò che a sconvolgerle attenti!

Il Decreto del 1808 è un bisogno dello Stato? sì; perchè le cieche spinte di un bisogno predominante di variare per quello è prevenuto, ed impedito; il furore delle esclusive passioni le quali isolano l' individuo dalle mire comuni, è dal suo freno rallentato! La voce del Legislatore fa rawedere i Conjugi ove vogliano, stanchi di lor continua amicizia sciogliere il nodo, riordina le idee, calma il sorbollimento delle affezioni; e solo ammette quelle domande; che detta la giustizia, e non la prevenzione. Chi vorrebbe negare a questo riguardo al Sovrano di farsi sentire dagli Sposi? Chi dirà, che tali provvedimenti tolgano libertà alle Corti, quando impone ai suoi sudditi per obbietto sì grande?

E quì si alliga intera la copia del Decreto per ponderarne i motivi, i quali giovano anche a provare quante accuratezze debba usare la Corte in non accettare il libello, e come giovino le dottrine alla prova della estinzione dell' azione nella G. *Da quel, che il Vescovo di Mazzara con rappresentanza de' 29. dello scorso mese ha rifferito in ordine al giudizio, che nella sua curia Vercovile ha intentato Donna*

Francesca Borzellitti di Alcamo per la nullità del suo matrimonio con D. Erasmo Cremona, tuttocehè da tal matrimonio si trovino procreati de' figli, e questi siano già adulti: il Rè ha rilevato, che tutto l' appoggio legale della sudetta nullità consiste nel sostenersi dalla Borzellitti, che contrasse il suo matrimonio costretta da forza, e violenza accompagnata da minaccie di morte, e da lunghe sevizie. Ma trovandosi in costanza di tal matrimonio procreati dei figli, Sua Maestà non ha trovato nè giusto nè regolare che sotto l' affettato, e mendicato pretesto d' essersi lo stesso matrimonio contratto per forza, e violenza, se ne domandi la nullità nella Curia sudetta, e comanda che da ora in avanti le Curie Vescovili siano molto caute in ammettere istanze di una sì fatta natura; togliendo la lunga coabitazione dei conjugi, e molto più la procreazione della prole, qualunque sospetto di violenza, la quale, come, e che vi fosse stata nel momento della contrazione, si vede poi cancellata da entrambi i contraenti colla ratiabizione manifestata dal fatto posteriore e dalla formazione di una famiglia legitima, che rimarrebbe nella desolazione, e nell' incertezza della propria condizione, dandosi ascolto a sì fatti libelli. E quando accadesse un fatto tutto straordinario che secondo il prescitto delle leggi, e dei Sa-

gri Canoni potesse meritare una peculiare provvidenza; in tal caso vuole sua Maestà esserne informata per prendere le opportune providenze. Quindi la Real Segreteria di Stato dello Ecclesiastico nel Real nome lo partecipa a V. E. per sua intelligenza, e perchè ne disponga l' adempimento.

Palazzo 8. Aprile 1808 - Orazio Antonio Cappelli

§ 2.

Ma vediamo in altro aspetto la quistione

IL Rè è custode dei Canoni, quindi senza nulla togliere alle Corti può disporre alcun che tenda al bene » Sane Regium Officium est, »Canones. et Ecclesiasticam disciplinam tueri, »Ecclesiae pacem custodire, et turbatam resti»tuere: quod S. Leo. M: agnoscit aepist. 135. »Quin Justinianus apertissime fatetur tantam »sedulitatem pro custodia Canonum a Princi»pibus adhibendam esse, ut potiorem legum Ec»clesiasticarum, quam civilium curam, et ra»tionem habeant. (1)

Dunque il Rè anche dopo il Concordato del 1818 rimase Custode dei Canoni, ed è quindi sotto questo riguardo che può bene reggere il Decreto citato, e dirsi alle Corti, che niun libello di matrimonio a sciogliersi ricevano, quando vi sia coabitazione, e prole, ma solo allorchè

(1) *Dichiara pag. 99.*

concorrano cause straordinarie, Egli il Rè ne vuol essere inteso - Cosi con questa disposizione la pace, e la disciplina della Chiesa si son volute tutelare; dunque se questo fù il mottivo, esso dura fin dopo al Concordato, e perciò debbe riputarsi ancora in vita. Per altro si richiede la Regia informazione nei casi straordinarii, e questo perchè? perchè così il Rè possa intendere i motivi a scanso di far pubblico uno scandalo con giudizio più scandaloso, e li ponderi per conoscerne la giustizia.

Che conservi ancor forza il Decreto del 1808 lo dice *Dichiara* Scrittore dopo la pubblicazione del Concordato - Egli in parlando delle cause ove occorra ottenersi lo Assenso Regio così dice » Hinc plurima Regum, et sacra vice Im»perantium diplomata; et literae occurrunt, qui»bus recursus ad regiam protectionem causam »dedisse non est dubium.

E più sotto parlando delle prammatiche, e sanzioni, e decreti porta ferma opinione, non potersene oggi tre preterire » Cum autem ali»qua istius modi diplomatum, et literarum exem»pla minime praetereunda sint etc.

IL *Dichiara* medesimo a pag. 4. crede opportuno scrivere del Siciliano dritto Canonico, come di quello, che rinviensi di eccezione al generale, e che deve eseguirsi » At vero ad si»culi juris ecclesiastici praefigenda principia

»opus est animo revolvere; illud nasci, et cau-
»sam habere ab exceptionibus, quas in Sicilia
»jus comune patitur. Et hinc principia quibus
»ejusmodi exceptione innituntur eadem illa esse,
»quae peculiare jus siculum constituunt.

Del resto il Decreto del 1808 non riguarda, che la disciplina esterna, ed il rito, e quindi il Rè per questi oggetti ha pur la facoltà a dettar leggi, e le dettate sin pria del 1818. col Concordato non vengono in opposizione, perchè questo non è relativo a disciplina esterna, nè a forma di giudizj. Anzi quel Decreto concilia il bene pubblico ai Canoni, e quindi si regge; mentre anche la Chiesa è nata nella Società, e ciò che non l' è contrario nell' essenza, ma nel rito solo de giudizii può dal Capo di questa sancirsi, onde danno la cosa pubblica non soffra.

» Profecto Ecclesia nata est in Republica,
»non contra, et ita Princeps de externa disci-
»plina, quae ad sacros ritus non pertinet, di-
»ponere, ne Respublica damnum sentiat.(1)

E qui d' altronde non si vogliono infrangere i Canoni, ma conciliarli al pubblico bene, perchè pubblico affare è il matrimonio; quindi se il Regio assenso vi si può, vi si deve unire.

» Igitur si Regum nostrorum leges, et Ca-

(1) *Dichiara pag.* 4.

»nones inter se cohaerent utrique potestati ob-
»secundabimus, si vero discordant, ut aliquan-
»do contigit, et canones ex una parte sint de
»rebus indifferentibus, et ex altera cum bono
»publico conciliari haud possint : regiae pote-
»stati potius, morem geremus, qua ratione in-
»ter duas potestates concordia servabitur.(2)

Come poi può togliersi lo argomento che proponghiamo in questi sensi? Il Decreto del 1810 ha ordinato nelle cause di matrimonio, che si voglia sciòrre, le Corti Vescovili deggionsi da tre Assessori Dottori in ambidue i dritti comporre; le Corti anche dietro del 1818 hanno eseguito lo stesso Decreto, e perchè? non toglie la libertà tanto menata in vanto dallo articolo 20 del Concordato concessale? Nò; lo hanno eseguito perchè riguarda la forma, l' hanno eseguito perchè il Concordato predica la libertà dell' esercizio pastorale, e non restringe la facoltà al Principe d' imporre condizioni nel rito, come a colui che il rito medesimo ha statuito. Dunque per analogia tanto vicina deggiono le Corti osservare il Decreto del 1808, ne accettar dimanda di scioglimento di matrimonio con fatti straordinarii, se il Rè non vi assenta.

IL Vescovo, gli Assessori, le parti in lite

(2) *Dichiara pag*, 6.

sono sudditi del Rè; essi quindi non possono slontanarsi dalle condizioni da lui imposte per certi giudizj.

IL Concordato poi offre la miglior prova di non aver derogato a quel Decreto sia col suo Art. 23. ove le sole ordinazioni del *liceat scribere* rivoca; sia coll' Art. 31. il quale dichiara il Concordato medesimo restar sostituito alle leggi, e decreti emanati sin allora in Sicilia, ma riguardanti *materia di Religione*. Sarebbe mai materia di Religione quel Decreto, se provvede al rito? E' strano il pensiero! Dunque la proibizione non vi è compresa, poicchè ciò che si volle fù chiaramente spressato in quell' atto, e quel che si tacque non si volle (*)

Conchiudiamo: La Corte non deve sentire il libello, perchè inammissibile vien dichiarato dal ripetuto Decreto colla sua prima parte ove comanda alle Curie esser caute in si fatte istanze; ed ove motivo ad ammetterlo specular si volesse, deve prima ottenersi lo assentimento del Rè.

(*) Si fa vanto di un Resc. del 1826. col quale derogato si vuole il decreto del 1808= Questo Resc. = ove sia vero = si dice diretto al solo Vesc. di Catania; esso riguarda un caso particolare, quindi non è legge. Per derogare una legge bisogna che la nuova sia pubblicata, ed officiale, nel modo stesso che lo fù la derogata o spiegata. Ciò manca perchè agli altri Ves. non fù comunicato; dunque non vale.

In Palermo si è compilato dell'Amico fuoro il P. Governo i simili casi come di Giordano nel suo trattato di matrimonio

ARTICOLO II.

L' azione è estinta.

Che la estinzione dell' azione sia moltivo di inammissibilità nessuno il nega, e che nelle cause Canoniche possa opporsi come perentoria ne troviamo lo insegnamento nel Celebre *Reiffenstuel:* (1) Egli ci fà intendere » Et merito »memoratae tres exceptiones possunt opponi »ante litis contestationem, hancque impediunt. »Tum quia hae exceptiones concernunt instan-»tiam, eaque finiunt; aliae vero concernunt rem »ipsam secundum *Lomonacum.* Tum quia actio, »sive obligatio semel extincta non reviviscit am-»plius: L: qui res §: arcam ff: de solut: at-»qui per memoratas exceptiones intelligitur »actio, sive obligatio extincta.»

Le azioni si estinguono in molti modi; altri sono generali, altri particolari. I generali sono le prescrizioni, la dimissione, la cosa giudicata. I particolari diversificano secondo la natura di ogni specie di azione.

Il modo per lo quale estinta rimanea l' azione della G. pertiene alla classe dei particolari, e consiste nella ratifica apportata al suo consenso nel matrimonio con A, mercè la coabitazione da lei medesima contestata con atti autentici

(1) *Reiffenstuel. t.* 1. *l.* 1. *lit.* 25. *p.* 335. *N.* 47

per sei felicissimi anni vissuti col marito, e per la prole avuta con lui.

§ 1.

Ne ci si opponga esser questa una eccezione pertinente al merito della causa, anzicchè alla sua iniziazione, dapoicchè la Signora G. fonda sua azione sul timore, che non lasciò libero il di lei consenso, quindi sù la nullità di esso perchè le nozze dal solo consenso costituir si possono ai termini della Leg. 31. *de regulis juris*. Ma colui, che in piena libertà ratifica il consenso, che pretende aver dato per forza non può più gravarsene, come Domat. insegna al vol. 6. pag. 288. sull' appoggio della Leg. 21 *si rat. habuerint*. Conciosiacchè allora la nullità è tolta, e l' azione, che per essa davasi è estinta, mentre essa altro non è, se non l' effetto di quel vizio del contratto già rinsanito. E come pensano gli scrittori del civil dritto, così ancora quei del canonico, come diremo.

Nella specie tralasciando di dire, che nè timore, nè violenza fur inferiti alla G. perchè ella libera, ed arbitra di se era in età di fortezza, e di ben solido discernimento, tralasciando di rammentare, che il fratello l' era d' anni minore, e ch' ella fin a 26. anni vivea sotto la protezione del Padre, che tiranneggiar non l' avrebbe lasciata nè da quello, nè dalla Zia; tralasciando di dire che da se costituivasi la

dote consentendo liberamente avanti al Notajo; che si recava avanti l'Uffiziale dello Stato Civile per esprimere suo libero assentimento, che avanti simili Uffiziali la idea di una violenza è esclusa, e questa manifestata soltanto, ne avrebbe avuta una protezione valida, quanto quella della legge; tralasciando di dire, che potendo evitar il male, e non si evita, non vi hà, che lieve timore; poichè al dir di *Ferraris* (1) » quod »is, qui timet non possit ullo modo minanti »resistere, aut vitare malum quod timet; quod »si alterutra harum conditionum defficiunt me»tus erit levis, seu cadens in virum incostan»tem = *arg. cap. cum dilectus* 6. *de his qui* »*metus causa fiunt*» Lasciando tutte si fatte ragioni che al merito sì attengono della lite, diciamo solo, che la G. toltasi dalla tirannide del fratello, che morì da lì ad un anno dal matrimonio, e da quella della Zia perchè abitando fuori la sua vicinanza, e avendo anzi con lei contratto relativamente ad interessi, pei quali era la Zia dipendente alla Nipote, poteva muovere sua domanda sin d' allora pello scioglimento dell' odiato nodo, e non abitare per lo corso di sei anni col marito, viaggiar con esso lui, dimostrar tutta la pace, e la ebbrezza di un amore conjugale, lasciarsi corre il fior

(1) *Ferraris vol.* 4. *pag.* 116. *N.* 100.

verginale, procrear dei figli, e finalmente dopo un disgusto chieder ferventemente ella la conciliazione, ottenerla, abitar di nuovo collo sposo dichiarando lieta una unione di sei anni.

Ella adunque ha rafforzato il suo consentimento, ed ove mai questo da violenza fù estorto = ciò che non può dirsi = fù da lei ratificato; e quindi sanato il vizio delle nozze.

Si dirà, bisogna, che il consenso fusse rinnovato da emtrambi innanti al Parroco per essere ratificato; ma noi replichiamo ciò non esser necessario, bastare, che quel conjuge conscio del diffetto del contratto o civile o Religioso nel suo intimo sentimento il confermi, perchè valido addivenga ciò, ch' era invalido = E questo interno sentire come mostrerassi? La lieta coabitazione, e lunga dei Conjugi n' è il mezzo, l' indice a manifestarlo, a farlo presumere di quella presunzione, che risulta dalla legge, e contro cui non vale prova, perchè dalla Chiesa non voluta.

Ma per non mostrarci teneri di nostra opinione assembreremo quì le opinioni dei migliori Scrittori, contro alle quali riesce vana ogni obbiezione.

E pria diremo, che il solo consenso di quel conjuge, che rendeva prima il suo assenso o finto, o per timore viziato, può validare il matrimonio, senzacchè in una tutti e due gli Spo-

si lo rinnovino, mentre l' altro fin d' allora sanamente il prestava» *Sanchez* (1) secunda »sententia probabilior, ait, satis esse, ut ille qui »minus legitime consensit, denuo consentiat, dum »alter consensum non renovarit. Probatur, nam »cum consensus alterius de se fuerit, et suffi- »ciens ad matrimonium, nec rivocatus fuerit, jam »ex parte hujus consensus nihil desideratur, so- »lus autem deest consensus illius, qui ficte, aut »metu consensit, ergo hoc accedente convalescit matrimonium»

»Confirmatur» quia ficte; vel metu consen- »tiens nullum omnino tunc praestitisset con- »sensum, sed spatio temporis interjecto, ma- »nente in virtute priori consensu valeret ma- »trimonium, ut dixit N. 3. Sed qui ficte, aut »metu consensit perinde se habet, ac si non »consensisset, cum is consensus omnino nullus »fuerit, ergo satis est, ut manente in virtute »priori consensu ipse solus consentiat. Ita te- »nent tractantes, quando alter metu cadenti in »virum constantem consensit (2)

(1) *Sanchez. tom.* 1. *l.* 2. *De matrim. essen. pag.* 176. *N.* 9.

(2) *Div. Thom.* 4. *Distinct.* 29. *Quaest. unic. S. Bonav. Palud. Richard. Palacios TurreCremata, Rossella, Tabiena Armilla, Navarra, Greg. Lopez. Pet. de Scoto etc. etc. etc.*

»E più sotto (3) Secundo infertur satis esse
»in hoc casu si ille interne, corde suo post con-
»sentiat : quia externum consensum jam prae-
»buerit, et solus internus desiderabatur, ergo
»satis est hunc supplere = Et corfirmatur, quia
»externus exigitur, ut alteri constet de volun-
»tate, in hoc autem eventu constat propter prio-
»rem externum contractum. Ita tenente Richard:
»D: Ant: Tournely.

»E prosiegue al N. 12. Tertio infertur satis
»esse si ficte, vel metu consentiens, post vero
»assensum praebeat, quocumque temporis spatio
»interjecto; quia quando unius tantum adfuit
»consensus, oportet alterum absque longa mora
»consentire, ut prior consensus virtute maneat;
»in hoc autem casu non tantum virtute, sed
»actu, et formaliter semper manet, cum semper
»qui vere consensit existimet valere matrimo-
»nium, et alterum habeat ut conjugem, potens,
»ac reddens debitum. Et ita Navarra summa
»cap. 22. N. 80. dixit sufficere hunc ficte con-
»sentientem, vere consentire, licet plures inter-
»serint menses.

Ma saranno derogate forse quelle dottrine di tanti Scrittori illustri, dal Tridentino? Eleva tale quistione. Sanchez loc. cit. N. 17. e la risolve per la negativa, anzi fa rilevare come

(3) *Sanchez N,* 11.

non giusta la risoluzione contraria sia. Egli dice il Tridentino non aver immutato» Sed dicendum »est (parla per la sentenza contraria) non esse »correcta: ut constat quia Elenrq. Palacios, Na- »varra in summa Catina, Pet. del Ledes- Ma- »nuel, Azebedo - Lud. Lop. Vivaldus, quos re- »tuli (scrittori che ammettono non aver cangia- »to massima il Concilio di Trento) post Tri- »dentinum scripsere, et substinent sententiam »ibi propositam, cum tamen contraria docturi »essent, si Trid. eam correxisset? etc.

§ 2.

Ma d' onde appare questa ratifica? Nella causa, da mille atti, e più dalla coabitazione, indivisibile presunzione di consenso, o di conferma libera - Gli atti li abbiamo accennati, la coabitazione risulta da essi medesimi per dichiarazione spontanea; dunque la conferma è indubitata.

E che essa valga a togliere ogni azione alla G, e a far chiudere ogni adito al giudizio scandalosissimo, lo proveranno più che le nostre parole, quelle dei valentissimi Dottori, che dicono non doversi ascoltare si fatta domanda. Fagnani (1) »Deinde pro hac sententia adducitur text. »in cap, ad id quod de spons: ubi mulier quae »diverteret a viro eo quod matrimonium per

(1) *Fagnani lib. 4. Decr. N. 22.*

»viri contraxerat, tam quia postea per annum, »et dimidium cum viro cohabitavit ad ipsum »cogitur redire; nec de caetero recipiendi sunt »testes, si quos memorata mulier ad probandum, »quod non consenserit in eumdem nominaverit »producendos - Ubi ponderandum est, matrimo- »nium illud, si vere mulier numquam consen- »serat, fuisse irritum quoad Deum, cum nuptias »non concubitus, sed consensus faciat. leg. Nu- »ptias ff. de Regulis Juris § 1. et cap. cum »initiatur 27. q. 2. Sed tamen Ecclesia propter »cohabitationem subsequentem elicit consensum »raesumptum, contra quem probationem non »admittit: et ideo forte numquam consenserit »in foro interno, tamen cogitur ab Ecclesia ad »virum redire - Ad idem sunt text. in cap. is »qui fidem eod. ff. de Sponsal. in cap. De illis, »et cap. per tuas de condit. apposit: et est »bona glos: in cap. quod interrogasti in vers: »finxit, vers. Similiter.»

Del pari insegna Reiffenstuel (1) che si vede cessare il timore laddove la moglie convive lietamente col marito, ed allora quel consenso si è validato.

»Resp. 11. Metus semel contractu interve- »niens praesumitur cessasse, seu purgari ex con- »trariis judiciis, seu conjecturis, ex quibus prae-

(1) *Tom.* 1. *l.* 1. *tit.* 40 *pag.* 416. *N.* 104

»sumebatur fuisse illatus. Ita Menochius cit: »praesumpt: 126. N. 33. Idque declaratur »exemplis.

» Sic imprimis muliere per longam moram »sponte cohabitante suo marito, censetur con- »valescere matrimonium, ac metum purgari, »haud obstante, quod ab initio invita, et re- »nitente contraxissent - Textus est ad id 21 de »spons. Unde versiculi illi.

»Effuge cum poteris, nec consensisse puteris
»Nam si perstiteris, illius Uxor eris

Questo chiarissimo Scrittore, cui il solo nome concilia rispetto, si mostra più rigoroso. Egli vuole, che vi fossero congetture, esser il timore cessato in colei alla quale fù messo. Non una nel fatto della G, ma mille, e mille. Oltrecchè non vi fù violenza. Ella ebbe tolto da morte il fratello, che tanta violenza usar le volle; e morte glielo tolse un' anno dopo le nozze; dunque cessò questa causa siffattamente spaventevole per la G, come si sforza contro la testimonianza del voto publico a dipingerla. Il fratello di cui orrida dipintura la Signora ci fà, fù quegli, che amorevolmente la istituì erede in parte di suo patrimonio con atto d' ultima volontà del 10. Gennaro 1835. Notar Cattuti. Che ingratitudine dir dei morti benefattori tutto il male, che si sogna, quando se ne dovrebbe raccomandar la memoria!

. La Zia anche Ella questa donna terribile fù lontana, perchè a casa del marito la G. abitava; dunque cessò quest' altra cagione di terrore, a meno che non si volesse dire, penetrar fin da le muraglia più forti quell' occhio, quella voce!

E dalla memoria istessa, or *libello*, risulta chiaro, che la Zia non esercitava, che solo un impero sulla mente, acquistato dall' educazione; e quindi riverenziale rispetto contestato da lei, timore panico da lei descritto, mercè il ritratto di sua naturale timidezza; dunque che sorta di timore è questo? Interrotto di Zia su donna di anni trenta! (*)

Così fù purgato quel timore, così potè la convivenza *di ben sei lieti anni* far con ogni forza presumere la convalidazione del consenso, e quindi del matrimonio.

E per sorregere meglio nostro ragionamento,

(*) Il timore è pur chimera, mentre la G. ebbe lunga lite colla Zia nel 1835. che fù decisa nel 10. Settembre dal Giudice Regio di Terranova - a tal sentenza fece appello la Zia, e sin nel 1839 durò la causa. La nipote fece pignoramenti alla Zia, dunque nón solo non la temeva, ma neanche la rispettava. Quindi più chiaro emerge il mendacio del libello, e la insussistenza del timore della violenza e della sua continuazione; solo tali atti mostrano livore tra zia, e nipote e non soggezione.

qui altri pareri validissimi dei più dotti Canonisti riporteremo, ed i Canoni istessi.

»Reiffenstuel lib. 4. Tit. 1. de Spons; et ma»trim. Resp. 3. Matrimonium ratione metus in»validum evadit, etiam validum per spontaneam »cohabitationem, Sanchez lib. 4. disp. 18. N. »3. Barbosa in cap. ad id 21. L. t. Ratio ibi»dem additur, quia nemque sponte ita cohabi»tans, affectu conjugali cohabitare, sicque con»sentire; ibi quia postmodum per annum, et »dimidium cohabitans consensisse videtur,

Richiedesi però, che spontanea sia la coabitazione, e quì più che volenterosa si addimostra; per altro l' autore medesimo soggiugne » »Censetur esse spontanea, si cessante causa me»tus sponte cohabitat, dum fugere, ac discede»re, aut reclamare comode potuisset. *Sarebbe »ozioso qui replicare esser cessata la causa del »timore, ove mai vi fosse stato dopo che se ne » è tenuto lungo discorso.*

Più il congiungimento carnale lietamente passato tra i Conjugi conferma il consenso » Caete»rum, *sono parole del menzionato Canonista,* »tam copula, quam cohabitatio diuturna, affe»ctu conjugali habita in foro externo praesu»mitur etc.

»E Sanchez - Secundo supponendum est si »post matrimonium metu exortum accedat co»pula sponte habita affectu conjugali(*e qui vi*

»*sono tre figli, sei anni di unione dagli Sposi*
»*detta lieta, e felice*) ratificari prius matri-
»monium, ut tunc incipere valere, si alter qui
»absque metu consenserat in pristino consensu
»perseverat - Et ratio est, quia cum non opor-
»teat, consensus esse simul, et consensus illius,
»qui metum passus non est, fuit legitimus so-
»lum desiderabatur ad valorem matrimonii con-
»sensus spontaneus illius, qui metu consenserat,
»sed hic consensus sufficientèr exprimitur per
»copulam spontaneam affectu maritali habitam
»c. is qui fidem de spons. ergo ea sequuta ratifi-
»cari prius matrimonium. Ita S. Thom. D. Bo-
»nav. Richard. Sotus Palacios, Victoria - Vige-
»rius, Tabiena, Ledgma Henriquenz. Alex. de
»Neva - Rosella - Turrecremata, Paricius-Navarra
Menochius - Greg. Lopez. etc.

E per quanto alla coabitazione soggiunge »
»Tertio supponendum est non tantum per co-
»pulam spontaneam ratificari prius matrimo-
»nium metu gravi exortum, sed etiam per diu-
»tinam habitationem mutuam, spontaneam, data
»opportunitate recedendi - ut expresse habetur
»c. ad id de spons. ut docent omnes statim
»citandi. Et ratio est, quia sufficiens est signum
»consensus spontanei denuo habiti, qui solum
»desiderabatur ad matrimonii valorem, cum
»metum passus recedere possit a matrimonio, et
»sponte in eo perseveret.» *Sanchez lib.* 4. *Disp.* 18

Si potrìa quì andar ricordando, che la G. nel 1840. spinse domanda contro al marito tanto amato dalla Zia, e che ciò non ostante la Zia nulla oppose, benchè abitasse insieme alla Nipote; allora avrebbe potuto invece intentar lo scioglimento, perchè la Zia la lasciava libera, e non far trascorrere altri quattro anni, e chieder conciliazione, ed ottenerla, e convivere altra fiata insieme, e disunirsi, e voler di nuovo la pace. Si potrìa ricordare una serie di fatti in dieci anni succedentisi, che forse vuol gittare in oblìo la G. per non sentire più forte la vergogna di sua contradizione, che più va a ribadire il suo consenso - Ma noi scorgiamo sua incertezza, noi la veggiamo nella sua domanda pallida, scontraffatta qual chi affila alla cote il perfido coltello, che vuole usare a tagliar i più sacri nodi, che a tre innocenti vittime la unisce, e che l' avvinchian ad un uomo amato prima, indi odiato! Oh! il rimorso merita compassione, e noi non vogliamo aggravarlo di ricordanze care, e meste, ma ponghiamo un limite quì per discorrere del dritto.

La congettura che il consenso siasi validato, e purgato il timore si tragga dalla numerosa adunanza dei parenti, degli amici alle nozze, oltrecchè si ritenga la presenza delle autorità pubbliche nella solenne promessa, e nella costituzione di dote - Che come validissima, e forte

abbia a tenersi tal congettura lo insegnan Bartolo, Mascardo, e Reiffenstuel (1) e ci piace qui notare le costui parole » Tertio metus pur»gatur, vel potius numquam intervenisse prae»sumitur, quando adhibeatur praesentia consan»guineorum, vel amicorum: ut L: Transactio»nem, ac notat Bartolus Felinus, et Mascordus.

Emerge dal detto fin qui, che la convivenza col marito si ritiene dalla Chiesa come una presunzione (contro cui non si ammette alcuna prova) della validità del matrimonio, invalido dapprima perchè estorto il consenso.

In cap. ad id 21 de Spons. et Matrim.

»Matrimonium per vim contractum, cohabi»tatione spontanea convalescit cap. ad id 21 de »Spons. et Matrim. ubi Inn. III. ita deffinivit »in casu in eodem capite sic allato » Quaedam »mulier contraxit Matrimonium cum quodam »viro invita, et renitens, (ut dicebat) in un»decimo anno; postea per annum, et dimidium »cohabitavit eidem, tandem recessit ab illo, et »tam vir, quam mulier ad illicitos concubitus »transivit, posthaec dicebat mulier, quia invita, »et renitens contraxit cum illo, et hoc volebat, »probare; unde ab illo separari debebat; quae»rebatur quid Juris? Respondet Papa, quamvis »undecim annos ab initio habens invita, et re-

(1) *Tom.* 1. *lib.* 1. *t.* 40. *N.* 105.

»nitens tradita viro fuisset; quia tamen postmo-
»dum per annum, et dimidium cohabitans eidem,
»in eum consensisse videtur; cogi debes ad i-
»psum redire, nec testes recipiendi sunt, si quos
»mulier vellet inducere, quod non consensit in
»illum, quia mora tanti temporis probationem
»excludit, cum illa coactio transiverit in con-
»sensum, unde mandat Ordinario loci, ut pro-
»pter hoc non dimittat, quominus compellat
»utrumque ad tractandum.

»In calce ejusdem legitur Disticon

»Effuge cum poteris, ne consensisse puteris
»Nam si perstiteris *illius uxor eris*

»Item Cap.. Insuper 4. qui matrimonium ac-
»cusaret

»Invita Desponsata, postea sponte cognita con-
»tra matrimonium non audiatur, Cap. Insuper
»4. qui matrim. accusaret ub. Inn. III. sic de-
»crevit» Insuper adjecisti quod aliqua innubili
»puella contraxit, quae tandem aetatis metas at-
»tingens ab illo pluries cognita, contra matri-
»monium proclamavit, asserens se semper ab
»initio dissensisse, quod per testes probat fama,
»et conversatione praeclaros: in hoc itaque casu
»sentimus quod adversus matrimonium *audiri*
»*non debet*, quia ante cognitionem sui, legiti-
»mum annum attingens, cum potuit minime
»reclamavit, sicut enim ante legitimum consen-
»sum,(quod in duocecimo anno spectatur) po-

»tuit dissentire; sic postquam legitimo tempore »accedente, semel etiam copulae carnali consensit, »ex *ratihabitione* sibi super hoc silentium non »ambitur indixisse.

»In casu ejusdem capitis sic concluditur » »Amplius audiri non debet contra matrimo- »nium, quia reclamare debuit, antequam co- »gnosceretur ab ipso; sicut enim ante duodeci- »mum annum potuit dissentire; ita postquam »carnaliter cognovit eum non potuit reclamare »*ratihabitione* sequenti. Nota, quod ipso facto »confirmatur; quod non valebat. Item quod ab »initio non tenuit *ratihabitione* sequenti valet; Dunque è provato la coabitatione aver ratificato il consenso, e quindi la Corte a mente dei Canoni deve pronunciare il *non audiatur.*

§ 3.

E chì diè alla Chiesa tal dritto? Se dessa fù quella, che nel suo dritto creò la nullità per effetto della mancanza dell' assenso a causa della violenza, ella del pari poteva bene a ragione farvi la eccezione.

E' Sanchez che asserisce il dritto ecclesiastico aver tolto ad annullare i matrimonii contratti per timore, e non il dritto di natura; perchè il consenso estorto, non è meno consenso in natura.

Le sue parole sono (1) » Secunda sententia,
»quam veriorem credo, ait, solo jure ecclesia-
»stico esse irritum matrimonium metu extortum.
» E sotto N. 4. Ad confirmationem, dico ex
»ea ratione recte colligi expedire, ut Ecclesia
»irritarit matrimonium metu contractum, non
»tam jure naturae, ut irritum.

§ 4.

Scendiamo alle conseguenze pella giuridica risoluzione della causa per la quale scriviamo.

La coabitazione col marito è presunzione *juris, et de jure* stabilita dalla Chiesa, la quale vuole aver la moglie confermato suo primo vizioso consenso. Questa presunzione veggiamo levarsi dalle congetture, che una per una qui non è utile riportare per essere stato detto concorrere in copia e fluenti d' autentici atti, i quali fan prova chiarissima e son tal genere di prova ad ogni altra superiore di quelle, e che il celebre Inglese *Bentham* disse *preconstituite* nel suo trattato delle prove. Dunque se vizio esisteva nel contratto Religioso di nozze, e questo vizio dal timore fù ingenerato, che libera non lasciavala a consentire; ora il vizio è tolto, il consenso prestato libero, e replicato in dieci anni, con sei di liete nozze con convivenza, e il contratto perfezionato - La sua nullità ora più opporsi

(1) *Lib.* 4. *de Cons. coacto N.* 20 *pag.* 403.

non puote, che nullità più non esiste; quindi l' azione della G. è irrecettibile perchè estinta.

Non si dica, che le dedotte ragioni possano valere nel fondo, mentre Noi il dicemmo sono esse buone, e fortissime per eccezione perentoria d' inammissibilità del *libello*; e ognuno anche con puoco fior di senno rimane convinto a nostre ragioni. Difatti se la Signora G. potesse provare la estorsione, la violenza al consenso, ella non avrebbe, che una cosa ben inutile provata. Conciosiacchè ammesso com' è indubitato presso la Chiesa, e suoi Dottori che la coabitazione della moglie col marito purghi la nullità, e la risani, quella prova rimarrebbe paralizzata, e di niun effetto nel giudizio, mentre questo dovrebbe decidere per la stabilità del matrimonio - Or non è da farsi progredire un giudizio inutile, dispendioso, lungo, quando esiste fin dal suo iniziamento la cagione ad estinguerlo mercè la cessazione di quell' azione, che vi dava opera per quel noto principio *non sunt multiplicanda entia sine necessitate.*

D' altronde cosa è il giudizio? Lo sperimento di un' azione - Nella lite presente qual' è la azione? la nullità del contratto del matrimonio per timore consentito - La eccezione qual' è? La posteriore conferma del contratto; dunque nullità non esiste più; dunque cessando questa causa, l' effetto suo, che è lo sperimento della

azione deve cessare! Che importa quindi sapersi aver esistita la prima nullità, se è provato essa più non esistere? *Frustra probatur quod probatum non relevat.*

APPENDICE AL I. E II. ARTICOLO

Come sentirsi il Decreto del 1808.

Come appendice a quanto dicemmo, or soggiungniamo, che la Corte non solo in conformità ai Canoni riportati, ed alle dottrine rispondenti dei Commentatori deve dichiarare il *non audiatur*. Ma lo deve fare ancora in venerazione del Decreto tante fiate ripetuto del 1808; dapoicchè questo Reale atto in via di *direzione* comanda alle Corti Vescovili a non sentir domande di scioglimento di matrimonio per mendicato pretesto di violenza al consenso, mentre i Canoni hanno stabilito la coabitazione, e la procreazione dei figli togliere ogni idea di vizio in quel contratto, mercè la *ratiabizione*. Questa disposizione è imperativa diretta a frenar gli abusi, ed a spiegare i Canoni, in consonanza dei quali si stabilisce la massima del *non audiatur*; e per conseguente i Vescovi, e le Corti sue non possono preterirla senza dispreggio all' Autorità Sovrana, la quale può emanar simili atti tanto giovevoli, ed in via *direttiva*, e di richiamo pella esecuzione delle leggi Chiesiastiche! » Itaque pro suo jure Principes debent » animum intendere ad videndum si Ecclesiastici

»judices contra canones, et recepta jura aliquid
»praesumant; ne enim aliter ausus temerarios
»possent comprimere, et quae turbatae sunt re-
»stituere (1) Epperò ove estraordinarie cause
concorrano a far credere verosimile la violenza,
la impossibilità a reclamar per più tempo; allora
non possono ne anche ammettere *il libello*
se prima in esso l' assenso Regio non intervenga.
Da quale disposizione emerge in tutti i casi
non dover accettare le Corti domande di scioglimento
di nozze per timore, e violenza, quando
vi sia coabitazione, e prole, ma poi negli
straordinarj doversi sentire il Rè.

Venendo all' applicazione troviamo il Decreto
decidere largamente, e nel più assoluto modo
la quistione presente. Perocchè qui sei anni
di abitazione, che si dichiara dalla G. attrice
lieta, e felice; qui tre figli; qui non timore di
pericolo di vita, ma solo di esser gittata fuori
di casa (ed allora ella sarebbe stata libera, e
fuori poteva provvedere ai suoi interessi, per
altro pingui); qui timore non continuo, poicchè
dalla casa delle minaccie passò in quella
del marito ove non le si esercitò violenza da
costui, ne sel poteva dalla Zia; qui timore di
rispetto contratto verso la Zia per educazione,
dunque non cadente sur-uomo forte; qui spe-

(1) *Dichiara pag.* 98.

rimento di azione per separazione personale, e dunque libertà a litigare lasciatale dalla Zia stessa; qui contradizioni vergognose nel *libello*, che solo mostrano il timore a presentarlo alla Corte, e non quello inferitole pria del matrimonio; qui in somma si ravvisano tutte le cause a far pronunciare secondo il comando Sovrano il *non audiatur!* E se la corte ammetterà il *libello*, è ufficio Nostro ricorrere al Sovrano per mostrargli come sue sante leggi si tengano ineseguite, e dispreggiate = » Praeterea etiam no»mine de judicibus Ecclesiasticis, qui contra »Canones aliquid committant necesse est Princi»pes edoceri, quia Regiae Potestati competit vim »emendari, secus de publica tranquillitate actum »esset» *Dichiara loc. cit.*

Lo ripetiamo si tratta di domanda scandalosa, che da se stessa disvela tutto il mendacio del timore riverenziale, della violenza, ma non continua, e quindi a ragion veduta se ne interessa il Rè Custode dei Canoni se contro i medesimi il *libello* si ammettesse.

»Pertinet vero ad Regium Officium vim co»hibere quicumque sit, qui vim faciant, maxi»me si quis in potestate sunt, potestatis suae »modum, et limites excedant, et facto jure »non judicent.

Per forza intendersi debbe la infrazione della legge, come infrante nel caso sottoposto ad esa-

me verrìa, se si udisse la dimanda della G, violando i sacri Canoni = *Cap. ad Insuper = Cap. ad is etc. etc.*

»Etenim vis fieri intelligitur, non tam si ma-
»nus, et arma adhibeantur, verum etiam si ju-
»dices neglecto juris ordine procedat, ut alias
»leges manifeste infringant: quidquid contra le-
»gem fit, id violentum est. *Dichiara loc. cit. Solgado desuper. ad § p. c. 1. N. 109. Tolga Iddio giugner a questo stremo!*

Possiamo dunque conchiudere senza esitanza il *libello* della G. esser inammissibile, perchè la azione è estinta, dacchè è estinta la nullità, pella conferma seguita alle nozze, mercè il consenso presunto dalla Chiesa colla coabitazione.

E qui sia concesso poter ridire all' Attrice.

» Nam si perstiteris illius uxor eris

E poscia rivolgendoci alla Corte di Soggetti tanto dotti nel dritto della Chiesa formata, sotto la Presidenza di egregio Prelato le diciamo, che si ricordi dei tre figli, ai quali vuol gittarsi addosso la ignominia della Madre medesima ed il disordine nelle sostanze, e quindi profferisca le sante parole del Canone *Insuper = Invita desponsata, postea sponte cognita contra matrimonium non audiatur.*

AVVERTIMENTO

Questa memoria fu scritta da l' Avvoc. di Aliotta, Sig. LaRosa, nel 1844, *in Luglio, domentre agitavasi la causa de lo scioglimento; doveva inallora pubblicarsi, ma alcuni motivi non lo permisero - Non però, siccome spesso si spingono avventati libelli presso le Curie Vescovili; così l' Aliotta, volle oggi pubblicare la memoria, onde esprimere il voto che le Curie fin dal principio dichiarassero il* non audiatur, *e così infrenassero gli abusi, e gli scandali di simili giudizii - Si sono taciuti i nomi delle parti in lite per giusti riguardi, ma si sono accennati colle lettere iniziali.*

Si è dedicata al Rmo Can. Alba, perchè questi fù destinato dal Vescovo a difensore del matrimonio come richiedono i Canoni.

L' EDITORE.